m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0076037.23-04-2024

Provincia di Rimini

Governo del Territorio Provinciale
Servizio Pianificazione, Urbanistica

Via Dario Campana, 64
47922 Rimini
0541 716111-240
pec@pec.provincia.rimini.it

Fascicolo _____ (2024)

Alla **Regione Emilia-Romagna**
Area valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Area geologia, Suoli e Sismica
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c.

Al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mite.gov.it

Alla **Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**
ctva@pec.minambiente.it

A **Snam Rete Gas S.p.A.**
ingecos@pec.snamretegas.it

Oggetto: **Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 1 contenute nella DGR Emilia-Romagna n. 55 del 21/01/2013, richiamata alla condizione ambientale n. 3.b del decreto direttoriale di esclusione VIA n. 25650 dell'01/08/2014.**
Progetto "Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
Contributo richiesto in data 29/02/2024 per l'avvio del procedimento di verifica di ottemperanza.

A seguito della comunicazione della Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, acquisita al protocollo della Provincia di Rimini in data 01/03/2024 al n. 4211 con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 1 contenute nella DGR Emilia-Romagna n. 55 del 21.01.2013, richiamata alla condizione ambientale n. 3.b del decreto direttoriale di esclusione VIA n. 25650 dell'01.08.2014, si precisa quanto segue.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha individuato nella Regione Emilia-Romagna il soggetto preposto alla verifica delle condizioni ambientali contenute nella DGR Emilia-Romagna n. 55 del 21/01/2013, richiamata alla condizione ambientale n. 3.b del decreto direttoriale di esclusione VIA n. 25650 dell'01/08/2014.

Il MASE con note acquisite al protocollo regionale il 12/02/2024 n. 0134119 e il 14/02/2024 n.0142095 ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini dell'avvio del procedimento di verifica di ottemperanza.

La Regione Emilia-Romagna con nota del 01/03/2024, sopra richiamata, ha ritenuto necessario richiedere un contributo istruttorio agli Enti locali in qualità di Amministrazioni territorialmente interessate dagli interventi previsti dal progetto e/o competente per i temi trattati.

In particolare, al fine di agevolare la verifica di ottemperanza, sono state riportate in tabella le prescrizioni disposte al punto a) 1. della DGR n. 55/2013, richiamando nella prima riga la "Condizione ambientale del Decreto VIA n. 1693 del 09/12/2008 - Istanza MASE (Prot_22-02-2024_0186065)".

Considerato che:

- il citato decreto di VIA del 2008 richiama le prescrizioni contenute nella DGR n. 17/VAA-08 della Regione Marche, in quanto i Comuni di Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci, oggetto della presente verifica di ottemperanza, facevano parte del territorio provinciale della Regione Marche;
- le successive modifiche al progetto sono state approvate con DGR n. 55/2013 della Regione Emilia-Romagna, quando i tre comuni sono diventati territorio provinciale della Regione Emilia-Romagna;

- con DGR n. 55/2013 viene precisato che le modifiche progettuali (variazioni dell'andamento plano-altimetrico dell'asse della condotta, spostamenti e/o eliminazioni di alcuni punti di intercettazione di linea, inserimento di un punto di intercettazione di linea) interessano sostanzialmente gli stessi ambiti esaminati nella precedente, sopracitata, procedura di VIA, per le quali valgono le stesse prescrizioni contenute nel decreto del 2008;
- pertanto, con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 25650 del 01/08/2014 è stata disposta, per le variazioni progettuali, l'esclusione dalla procedura di VIA, confermando le prescrizioni (punto 3.b del dispositivo) definite dalla RER con deliberazione n. 55/2013.

Ciò precisato, non è quindi chiaro se le verifiche di ottemperanza richieste alla Provincia di Rimini riguardano le sole modifiche apportate al progetto con la variante (approvate con DGR 55/2013 di cui al decreto di esclusione VIA n. 25650 dell'01/08/2014) o l'"intero" tracciato, così come modificato dalla variante, per la porzione ricadente nel territorio provinciale di competenza.

È inoltre impossibile verificare se il tracciato proposto nei documenti di Snam Rete Gas, messi a disposizione sul sito web del Ministero, è il medesimo sul quale la Provincia di Rimini ha effettuato le precedenti valutazioni; infatti, la grande scala (1: 10.000) e la mancanza file editabili, atti a consentirne la sovrapposizione con la strumentazione urbanistica e con il tracciato depositato agli atti, ne impediscono una valutazione puntuale. In tal senso, e per le future verifiche, sarebbe opportuno mettere a disposizione il tracciato del metanodotto sovrapposto ai file di PTCP.

La presente verifica di ottemperanza si basa quindi sull'accertamento del recepimento delle prescrizioni disposte al punto a) 1. della DGR n. 55/2013 sulla base della documentazione prodotta Snam Rete Gas e solo per le prescrizioni inerenti alla presente fase progettuale, rispetto alle indicazioni delle NTA del PTCP della Provincia di Rimini. Non risulta, infatti, possibile verificare le prescrizioni rivolte in modo più specifico alla progettazione esecutiva, all'inizio dei lavori, o allo specifico progetto dei ripristini vegetazionali (in ottemperanza alla prescrizione n. 7 della DGR 55/2013) e in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto di VIA n. 1693 del 09/12/2008.

In riferimento ai **rischi ambientali** individuati dal PTCP e riportati nella Carta del Dissesto (Dis: 00-LB-D-82332 rev. 0) di cui all'allegato 1, predisposta da Snam Rete Gas, il progetto del metanodotto intercetta:

1) *Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi.*
   Come espresso in precedenza nel parere di compatibilità territoriale, in tali ambiti non sono ammesse nuove infrastrutture tecnologiche (comma 3, lett. a1), art. 4.1 delle NTA del PTCP); pertanto, il tracciato non deve interferire in alcun modo con la frana.
   Dal carteggio prodotto da Snam Rete Gas, la soluzione progettuale proposta contempla l'attraversamento di tali aree mediante opera in sotterraneo (microtunnel) al fine di interessare i terreni del substrato senza intersecare il corpo di frana.
   In tal senso, e come già rilevato in precedenza per l'accertamento della conformità urbanistica, i progetti di attraversamento mediante microtunnel dovranno essere corredati da uno specifico studio atto a stabilire l'effettivo spessore della coltre in movimento in modo da non interferire con il corpo di frana, studio che dovrà anche consentire il corretto dimensionamento delle opere di contenimento sia per la sicurezza di cantiere sia per evitare l'aggravamento della generale stabilità del versante interessato dal fenomeno di dissesto. In tali aree deve essere valutato lo stato delle acque superficiali e profonde, prevedendo interventi di regimazione delle stesse, con l'obiettivo di perseguire la conservazione dell'ambiente e del suolo.
   Ad ogni modo, per tali ambiti gli interventi sono subordinati al parere vincolante dell'Autorità di Bacino per il quale, come dichiarato al paragrafo 2.1.2 (*recte* 2.1.1) dell'elaborato LA-E-80090, è in corso di redazione la relazione tecnica di compatibilità idrogeologica finalizzata all'individuazione degli interventi da conseguire sulle aree in dissesto e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alla infrastruttura, che conducano alla compatibilità dell'intervento.
   Ciò detto, <u>l'ottemperanza di tale rischio ambientale potrà essere verificata solo in seguito agli studi di approfondimento sui singoli fenomeni di dissesto, studi non presenti nella documentazione predisposta per la verifica</u>.

2) Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati.
   La lettera b) del comma 5 dell'art. 4.1 delle NTA del PTCP stabilisce che in tali ambiti sono ammesse nuove infrastrutture tecnologiche non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i progetti di tali infrastrutture devono essere corredati da studi di dettaglio che definiscano interventi di mitigazione del rischio. I progetti, inoltre, sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino. Ciò detto <u>l'ottemperanza di tale rischio ambientale potrà essere verificata solo a seguito degli studi di approfondimento sul fenomeno di dissesto, studi non presenti nella documentazione predisposta per la verifica, e in esito al progetto esecutivo che indicherà nel dettaglio gli interventi da attuare per la mitigazione del rischio</u>.

3) *Calanco* (località Molino Sabbia, Sant'Agata Feltria).
   La Carta del Dissesto (Dis: 00-LB-D-82332 rev. 0) di cui all'allegato 1, riporta per gli ambiti a pericolosità geomorfologica esclusivamente i depositi di frana ma non i calanchi, presenti invece nella rispondente tavola D3 del PTCP e normati all'art. 4.1 delle relative NTA.
   Si evidenzia che la porzione di infrastruttura tra la progressiva chilometrica 20 e 21 in prossimità dell'attraversamento del torrente Marecchiola intercetta un deposito calanchivo che, come già espresso nel parere di compatibilità territoriale, non consente la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche (comma 3, lett. a1), art. 4.1 delle NTA del PTCP) in quanto non può essere attraversato.
   In tal senso non è stata proposta alcuna soluzione progettuale o alternativa di tracciato, né viene menzionato alcuno specifico studio, in fase di redazione.
   Per tale ambito, pertanto, non risulta ottemperata la prescrizione di approfondimento in merito agli equilibri idrogeologici del sistema costituito dal calanco e dal torrente Marecchiola, soggetto a duplice attraversamento nel punto di tangenza della parte basale del calanco.

4) *Depositi eluvio colluviali ed antropici* e *depositi di versante da verificare.*
   L'infrastruttura in progetto intercetta, in località Palazzaccio a Casteldelci, un deposito di cui all'art. 4.1, comma 5, lett. e) delle NTA del PTCP per il quale è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche se non altrimenti localizzabili, la cui previsione ed il progetto devono essere corredati da studi di dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio.
   L'ottemperanza di tale rischio ambientale potrà essere verificata solo a seguito degli studi di approfondimento sul fenomeno di dissesto e in esito al progetto esecutivo che indicherà nel dettaglio gli interventi da attuare per la mitigazione del rischio.

5) *Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo.*
   In tali ambiti sono fatti salvi interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 3.3 delle NTA del PTCP.
   Deve essere pertanto prodotta documentazione attestante la non altrimenti localizzabilità dell'infrastruttura.
   Si ricorda che il progetto è da assoggettare al parere obbligatorio e vincolante dell'autorità di Bacino.

In riferimento alle **tutele paesistiche e ambientali** individuate dal PTCP e riportate: nella Carta Forestale (Dis: 00-LB-4C-82333 rev. 0) di cui all'allegato 2, nella Carta Forestale degli elementi lineari (Dis: 00-LB-3A-82334 rev. 0) di cui all'allegato 3 e nella Carta della Tutela del patrimonio paesaggistico (Dis: 00-LB-D-82335 rev. 0) di cui all'allegato 4, predisposte da Snam Rete Gas, il progetto del metanodotto interessa

6) *Sistema forestale e boschivo*.
   In tali ambiti, ai sensi dell'art. 5.1 delle NTA del PTCP (Tav. B/3 e art. 10 del PTPR), come espresso in precedenza nel parere di compatibilità territoriale, la realizzazione di impianti tecnologici per il trasporto dell'energia, quali il metanodotto, è ammissibile previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio; in tal senso il progetto è stato sottoposto a VIA.
   Il Decreto di VIA, con il quale è stato approvato il progetto, ha individuato una serie di prescrizioni che sono prevalentemente rivolte alla fase esecutiva e/o a quella che precede l'inizio dei lavori, riguardando la trasformabilità delle aree boscate e la realizzazione di interventi di compensazione dei valori compromessi del patrimonio arboreo da attuare congiuntamente agli interventi di ripristino previsti in progetto.
   In particolare, per quanto riguarda il territorio (attualmente) ricadente nella Provincia di Rimini, indica soluzioni progettuali esecutive, da sottoporre all'approvazione dei singoli Comuni, e specifiche avvertenze da attuare per le aree compromesso dall'intervento.
   Come indicato al paragrafo 2.1.2 dell'elaborato LA-E-80090, al fine di limitare le interferenze della condotta con le formazioni arboree, ove ritenuto possibile, sono stati proposti interventi di riduzione della larghezza dell'area del tracciato e di cantiere, e sono state individuate modalità realizzativa variabili a seconda delle caratteristiche del territorio interferito (condotta a cielo aperto o mediante *trenchless*, per evitare disturbo del soprassuolo). Sempre in ottemperanza alle prescrizioni individuate nella deliberazione n. 55/2013 (prescrizione n. 7) è stata dichiarata la redazione del progetto dei ripristini vegetazionali, non presente nella documentazione allegata alla presente verifica di ottemperanza.
   Ciò detto, in considerazione della sostanziale ammissibilità dell'intervento, l'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal decreto di VIA potrà essere verificata in esito alla redazione del progetto dei ripristini vegetazionali e agli approfondimenti progettuali inerenti alla fase esecutiva, studi non presenti nella documentazione predisposta per la verifica.

7) *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*

In tali ambiti, ai sensi dell'art. 5.3 delle NTA del PTCP (Tav. B/3 e art. 19 del PTPR), come espresso in precedenza nel parere di compatibilità territoriale, la realizzazione di impianti tecnologici per il trasporto dell'energia, quali il metanodotto, è ammissibile previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare, la condotta in progetto interferisce con ambiti territoriali caratterizzati da aspetti di pregio sia per le componenti geologiche, vegetazionali e percettive sia per le componenti storico- testimoniali. Anche per tali aspetti il progetto è stato sottoposto a VIA.

Il Decreto di VIA, con il quale è stato approvato il progetto, ha individuato una serie di prescrizioni che sono prevalentemente rivolte alla fase esecutiva e/o a quella che precede l'inizio dei lavori.

In considerazione della sostanziale ammissibilità dell'intervento, l'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal decreto di VIA potrà essere verificata in esito agli approfondimenti progettuali inerenti alla fase esecutiva.

8) *Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.*

L'infrastruttura in progetto intercetta in più punti l'alveo del reticolo idrografico principale dei torrenti: Fanante (in località Romagnano, Sant'Agata Feltria), Marecchiola in (località Molino Sabbia, Sant'Agata Feltria), Marecchia (località Molino di Bascio, Pennabilli) e del reticolo idrografico minore: fosso Cairocchi (in località Poggio, Sant'Agata Feltria), Rio Maggio (località Rivolpaio, Sant'Agata Feltria), fosso in località Palazzaccio (Casteldelci), torrente Torbello (località Molino di Bascio, Pennabilli).

In tali ambiti, ai sensi dell'art. 2.2, comma 2, lett. b) e d) delle NTA del PTCP (Tav. B/3 e Tav. D/3), è consentita, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, la realizzazione di infrastrutture tecnologiche in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo. Per il reticolo idrografico minore sono vietati gli interventi di tombinatura.

Dalle verifiche effettuate:

- per il reticolo idrografico minore risulta ottemperata la prescrizione dell'assenza di tombinatura;
- risulta parzialmente ottemperata la prescrizione di attraversamento ortogonale all'alveo della condotta (fanno eccezione dei torrenti Fanante e Marecchiola);
- per il rischio idraulico, l'ottemperanza potrà essere verificata in esito agli studi di approfondimento ed al progetto esecutivo dove verranno individuati gli interventi di mitigazione del rischio, studi non presenti nella documentazione predisposta per la verifica.

9) *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.*

In tali ambiti, ai sensi dell'art. 5.4 delle NTA del PTCP (Tav. B/3 e art. 17 del PTPR), come espresso in precedenza nel parere di compatibilità territoriale, la realizzazione di impianti tecnologici per il trasporto dell'energia, quali il metanodotto, è ammissibile previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.

Ad integrazione di quanto già evidenziato al punto 8) che precede, si rileva che la condotta corre parallelamente ai corsi d'acqua dei torrenti Fanante e Marecchiola per i quali l'art. 5.4 prescrive di evitare l'affiancamento, fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata l'impossibilità di ogni altro tracciato. In tal senso viene indicata l'impossibilità di evitare l'interferenza tra la condotta e i corsi d'acqua a causa del generale reciproco orientamento (condotta con sviluppo sud-est/nord-ovest e corsi d'acqua con orientamento sud-ovest/nord-est) mentre non emerge alcuna valutazione circa l'opportunità di mantenere il tracciato in riva sinistra del torrente ed al di fuori dell'ambito di tutela; ad ogni modo, viene dichiarato che, per quanto possibile, verrà previsto un adattamento delle aree di cantiere per limitare l'interferenza.

Ciò detto, l'ottemperanza potrà essere verificata in esito agli approfondimenti progettuali inerenti alla fase esecutiva, studi non presenti nella documentazione predisposta per la verifica.

10) *Zone di interesse storico-archeologico.*

In tali ambiti, ai sensi dell'art. 5.5 delle NTA del PTCP (Tav. C/3), sono individuati i beni di interesse storico-archeologico provinciali. In particolare, in località Pennabilli e Sant'Agata Feltria, rispettivamente nelle pertinenze del Fosso La Viola e del Fiume Savio, il tracciato della condotta intercetta aree a sensibilità archeologica. Ai sensi del comma 6 di detto articolo possono essere attuati interventi purché subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela.

In tal senso, come indicato al paragrafo 2.1.3, quarto alinea, dell'elaborato LA-E-80090, le verifiche sono state demandate ad un "Piano Saggi" finalizzato all'esecuzione di sondaggi preliminari in accordo tra Snam Rete Gas e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per quanto di competenza l'ottemperanza potrà essere verificata in esito agli approfondimenti progettuali con detta Soprintendenza.

11) Strade panoramiche e storiche extraurbane.

In tali ambiti, attraverso l'art. 5.9 delle NTA (Tav. B/3) il PTCP intende persegue l'obiettivo di tutelare le visuali lungo le strade panoramiche e la viabilità storica extraurbana attraverso misure di protezione sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.

In tal senso, come indicato al paragrafo 2.1.3, quinto alinea, dell'elaborato LA-E-80090, la modalità di messa in opera della nuova condotta avverrà per mezzo di trivellazione spingitubo, evitando scavi a cielo aperto e assicurando il mantenimento dell'attuale assetto panoramico.

L'ottemperanza di attuazione delle citate modalità di messa in opera potrà essere verificata al termine dei lavori.

12) Crinali.

La condotta interferisce con le linee di crinale di rilievi ubicati nei comuni di Pennabilli, Casteldelci e Sant'Agata Feltria.

In tali ambiti, ai sensi dell'art. 1.2 delle NTA del PTCP (Tav. B/3), la realizzazione di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, quali il metanodotto, è ammissibile previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.

Il progetto del metanodotto è stato assoggettato a VIA, il cui esito non ha evidenziato specifiche disposizoni. Tuttavia, come per gli altri ambiti assoggettati a tutele paesistiche e ambientali, dovranno essere previsti ripristini morfologici e la ricostituzione dell'originaria superficie topografica al termine dei lavori di posa della nuova condotta, evitando l'alterazione del profilo longitudinale dei rilievi, garantendo il mantenimento degli attuali caratteri ambientali e paesaggistici del sistema collinare e montano.

In tal senso, come indicato al paragrafo 2.1.3, primo alinea, dell'elaborato LA-E-80090, tali accorgimenti verranno attuati a seguito dell'intervento.

In considerazione dell'ammissibilità dell'intervento, l'attuazione dei ripristini potrà essere verificata al termine dei lavori.

In riferimento alle **interferenze con la viabilità provinciale** si precisa che l'ex SP258R "Marecchiese", in data 8 aprile 2021, è stata trasferita ad ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Emilia-Romagna.

Per quanto concerne l'interferenza con la SP8 "Santagatese", ci si è espressi favorevolmente nell'ambito della determinazione di assenso al progetto di SNAM Rete Gas S.p.A. – "*Ottimizzazioni Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48''), DP 75 bar*", nel rispetto delle prescrizioni che, integralmente, si riportano:

Dai documenti richiamati nelle premesse si è potuto appurare che il tracciato del metanodotto "Sestino-Minerbio", già approvato con determina del Ministero dello sviluppo economico in data 12705/2015, interseca unicamente la S.P.8 "Santagatese" al km 18+500, classificata dal progetto come strada di categoria "B" ed attraversata tra i capisaldi P180 e V181 mediante spingi tubo o raise boring; le ottimizzazioni di tracciato, oggetto principale del progetto in esame, non coinvolgono diversamente la viabilità provinciale. La condotta di rivestimento per l'attraversamento, che dovrà essere messa in opera senza manomissione della piattaforma stradale, dovrà essere posata ad una profondità minima di 2,50 metri dal piano della carreggiata, mentre i pozzi dovranno essere realizzati alla distanza minima di 3,00 metri dal confine stradale, identificato dai fossi laterali.

Il progetto, tra le ottimizzazioni di cantierizzazione, prevede inoltre la realizzazione di un nuovo accesso alle aree di passaggio, sempre in prossimità dell'attraversamento della S.P.8 "Santagatese", e un allargamento per la realizzazione della strada di accesso all'area impianto "Fossetto", in prossimità del caposaldo V200, al piede del rilevato della S.P.8 medesima; nella realizzazione di quest'ultimo allargamento, dovrà essere garantita la stabilità del citato rilevato.

Altresì, si conferma che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere ottenuta la concessione per l'attraversamento mediante presentazione di formale domanda contenente il dettaglio delle opere e la modalità esecutiva dell'intervento.

L'ottemperanza sulle modalità operative potrà essere verificata in esito agli approfondimenti progettuali e di cantierizzazione inerenti alla fase esecutiva.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Servizio Pianificazione Urbanistica
Maria Lamari
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
LAMARI MARIA
Data: 23/04/2024 11:00:30

Il Dirigente dell'Area Politiche del Territorio
Servizio Infrastrutture Viarie
Fausto Sanguanini
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Fausto Sanguanini
Luogo: Rimini
Data: 23/04/2024 11:36:23